

STATUTO

SIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: RIETI RI VIA FRATELLI SEBASTIANI
181

Numero REA: RI - 71245

Codice fiscale: 01142190576

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-12-2015 - Statuto completo	2
--	---

	Le spese del presente atto, dipendenti e conseguenti tutte	
	sono poste a carico della Società, quantificate ai sensi del-	
	l'art. 2521 del Codice Civile in via approssimativa, come gli	
	stessi Comparenti dichiarano, in euro 1.250 (milleduecentocin-	
	quanta).	
	Si invocano tutti i benefici fiscali di Legge.	
	Statuto della	
	"SIS società cooperativa sociale"	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita con sede nel comune di Rieti la Società coopera-	
	tiva sociale denominata	
	"SIS società cooperativa sociale"	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del	
	codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si	
	applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a re-	
	sponsabilità limitata.	
	La Cooperativa potrà istituire, con decisione dei soci, sedi	
	secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altro-	
	ve.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050	
	(duemila cinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione	
	dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissen-	

	zienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La cooperativa ha scopo mutualistico, e si propone di perse-	
	guire l'interesse generale della comunità alla promozione uma-	
	na e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo	
	svolgimento dell'attività costituente l'oggetto sociale - fi-	
	nalizzata in via prioritaria all'inserimento lavorativo di	
	persone svantaggiate, di cui all'art. 1, lettera b), della	
	legge 8 novembre 1991 n. 381. La cooperativa svolge quindi la	
	propria attività caratteristica a favore dei propri soci coo-	
	operatori nella misura prevista dalla legge, in modo da realiz-	
	zare l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, e far	
	conseguire ai soci lavoratori in genere occasioni di lavoro,	
	ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a mi-	
	gliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato.	
	Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire	
	è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e	
	la prestazione della propria attività lavorativa a favore del-	
	la cooperativa, continuità di occupazione, con le migliori	
	condizioni economiche, sociali e professionali.	
	I rapporti mutualistici hanno pertanto ad oggetto la presta-	
	zione di attività lavorative da parte dei soci cooperatori nel	
	settore corrispondente all'oggetto sociale della cooperativa,	

	sulla base di previsioni del regolamento, che definiscono	
	l'organizzazione del lavoro dei soci.	
	Ai fini del conseguimento dello scopo mutualistico di cui so-	
	pra, i soci cooperatori instaurano con la cooperativa, all'at-	
	to della loro adesione o successivamente all'instaurazione del	
	rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro, in for-	
	ma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi com-	
	presi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale,	
	con cui contribuiscono comunque al raggiungimento degli scopi	
	sociali. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavora-	
	tive dei soci cooperatori sono disciplinate da apposito rego-	
	lamento, approvato dall'assemblea dei soci ai sensi dell'arti-	
	colo 6 della legge 3 aprile 2001 n. 142, che definisce l'orga-	
	nizzazione del lavoro dei soci medesimi.	
	La cooperativa, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b),	
	della legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma 2,	
	del codice civile, si avvale, nello svolgimento della propria	
	attività – in misura non inferiore al trenta per cento del to-	
	totale di coloro che prestano attività lavorativa per la coope-	
	rativa, esclusi i soci volontari – delle prestazioni lavorati-	
	ve di persone svantaggiate, al cui inserimento lavorativo	
	l'attività della cooperativa medesima è diretta, e che, compa-	
	tibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere socie	
	della cooperativa stessa.	
	La cooperativa si avvale inoltre, nello svolgimento della pro-	

pria attività, delle prestazioni lavorative sia degli altri soci lavoratori, sia di terzi non soci.

Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente (art. 111-septies disp. att. c.c.).

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni e nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente:

- l'organizzazione di persone e mezzi strumentali alle attività di vigilanza e protezione della proprietà privata, nonché i servizi di guardiania privata;

- i servizi di investigazione privata, finalizzati - nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente:

- alla raccolta di dati ed informazioni connesse alla tutela di interessi privati ed alla protezione dei patrimoni e delle persone, con la redazione di rapporti, nei limiti previsti dalla normativa sulla tutela della privacy e del trattamento dei dati sensibili;

- alla raccolta di informazioni commerciali ed alla predisposizione di misure idonee alla difesa ed alla tutela delle informazioni commerciali;

	- allo svolgimento di attività investigativa difensiva	
	di cui all'art. 327 bis c.p.p.;	
	- la prestazione, dietro corrispettivo e previo l'ottenimento	
	delle autorizzazioni richieste dalla normativa tempo per tempo	
	vigente, di servizi di antitaccheggio e di vigilanza;	
	- la fornitura di servizi di informazione commerciale, attra-	
	verso la raccolta e l'elaborazione di dati da pubblici regi-	
	stri e fonti varie di informazione commerciale;	
	- previo l'ottenimento delle autorizzazioni richieste dalla	
	normativa tempo per tempo vigente, e con l'esclusione di ogni	
	attività riservata alle professioni protette, lo svolgimento	
	di attività di recupero crediti in via stragiudiziale, consi-	
	stente nello svolgimento di tutte le prestazioni ausiliarie	
	finalizzate alla riscossione dei crediti insoluti, compresi i	
	servizi di incasso e di rimessa, nonché di valutazione commer-	
	ciale dei crediti stessi e, in caso di insolvenza, dello stato	
	patrimoniale del debitore;	
	- la vendita ed il noleggio di droni, anche con pilota, e lo	
	svolgimento, in tal caso, dei servizi conseguenti;	
	- la vendita, anche attraverso sistemi telematici, o con le	
	modalità che tempo per tempo saranno disponibili, di materiali	
	inerenti alle attività sopra descritte, oltre a prodotti hard-	
	ware e software e di autoricambio;	
	- l'organizzazione di corsi di formazione negli ambiti di ope-	
	ratività della cooperativa, e l'organizzazione di manifesta-	

	zioni ed eventi;	
	- la gestione di laboratori fotografici.	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali,	
	ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato con decisione dei soci.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 5 (Soci)	
	Il numero dei soci cooperatori è compreso nei limiti di legge.	
	Ove i soci siano meno di nove, potranno essere ammessi quali soci, in osservanza al disposto dell'art. 2522 c.c., solo persone fisiche.	
	Possono essere soci cooperatori:	
	a) - le persone fisiche svantaggiate, quali definite dall'art. 4 della legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modificazio-	

ni, che devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza;

b) – le persone fisiche che siano maggiori di età e legalmente capaci di agire, e che abbiano una capacità professionale nei settori corrispondenti all'oggetto della cooperativa, o che comunque abbiano le attitudini e le competenze necessarie per collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale;

c) – i soci volontari, quali definiti dall'art. 9 della legge n. 381/1991, disponibili a prestare la propria attività gratuitamente, per fini di solidarietà.

I soci appartenenti alle distinte categorie di cui alle superiori lettere a), b), c) e d) costituiscono separate categorie di soci, anche agli effetti degli articoli 2376, 2540 e 2542 del codice civile.

Ai fini del presente statuto, si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi

	dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975 n. 354, e succes-	
	sive modificazioni. Si considerano inoltre persone svantaggia-	
	te i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consi-	
	glio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della	
	previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità,	
	con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari	
	sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative.	
	I soci cooperatori hanno diritto a concludere rapporti mutua-	
	listici con la società, secondo le regole stabilite dal pre-	
	sente statuto e dal regolamento mutualistico, nei limiti della	
	effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare	
	i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi dei soci me-	
	desimi. Correlativamente, la cooperativa ha il dovere di con-	
	trarre con i soci cooperatori che ne facciano richiesta, com-	
	patibilmente con le esigenze della gestione sociale e la ne-	
	cessità di rispettare il principio di parità di trattamento.	
	La cooperativa è quindi obbligata, nella misura determinata	
	dalle proprie esigenze e dall'andamento del mercato e quindi	
	dell'attività dell'impresa sociale, ad avvalersi delle presta-	
	zioni di lavoro delle persone svantaggiate, al cui inserimento	
	lavorativo l'attività mutualistica è finalizzata, ed in via	
	subordinata degli altri soci lavoratori; e quindi a stipulare	
	con i medesimi, all'atto dell'ammissione o successivamente,	
	autonomi contratti di lavoro, secondo le previsioni del rego-	
	lamento interno e nel rispetto del principio della parità di	

trattamento; e quindi – a parità di qualifiche professionali – sulla base dell'anzianità di iscrizione alla cooperativa in qualità di socio cooperatore.

Possono essere infine essere ammessi soci volontari, nel numero e con lo statuto previsto dalla legge, iscritti in apposita sezione del libro soci.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori (anche sprovvisti dei requisiti di cui sopra) in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

Nel caso di cui alla lettera a), l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della coo-

perativa.

Nel caso di cui alla lettera b), l'Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- le azioni o il numero di quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assem-

blea.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis c.c.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle previste per gli altri soci:

a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.

b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di previsti dal presente statuto.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 6 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti

di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 7 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;

- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

	- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione	
	dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta de-	
	gli Amministratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o da-	
	gli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci.	
	Art. 8 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, falli-	
	mento o per causa di morte.	
	Art. 9 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	
	cio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata	
	alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60	
	(sessanta) giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministrato-	
	ri devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60	
	(sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può	
	proporre opposizione al Tribunale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	

dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della
domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il
recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se
comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiu-
sura dell'esercizio successivo.

Art. 10 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo,
oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del so-
cio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento
degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti ri-
chiesti per l'ammissione;

b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che
derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che
ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazio-
ni adottate dagli organi sociali;

c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali,
le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli
organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di
accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta)
giorni per adeguarsi;

d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con
termine di almeno trenta giorni, non adempia al versamento del
valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute

	te alla Società a qualsiasi titolo;	
	e) che svolga attività in concorrenza con la Cooperativa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Tribunale nei termini di legge. Lo scioglimento	
	del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rap-	
	porti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	Art. 11 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno.	
	Art. 12 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusi-	
	vamente delle quote interamente liberate, eventualmente riva-	
	lutate a norma del successivo art. 17, comma 4, lett. C), la	
	cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'eser-	
	cizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limita-	
	tamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai	
	superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,	
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e	
	non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai	
	sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 (centoottanta) giorni dal-	

	l'approvazione del bilancio stesso.	
	Art. 13 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio de-	
	funto non provvisti dei requisiti per l'ammissione nella so-	
	cietà o che non intendano esservi ammessi, presentata idonea	
	documentazione comprovante il loro titolo, hanno diritto al	
	rimborso delle quote liberate, secondo le disposizioni del-	
	l'art. 2535 c.c.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Socie-	
	tà possono richiedere di subentrare nella partecipazione del	
	socio deceduto; essi sono ammessi previa deliberazione del-	
	l'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le mo-	
	dalità e le procedure di cui al precedente art. 7.	
	Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	
	sponsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta - ai sensi dell'art. 2949 c.c. -	
	al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi	
	o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato ri-	
	chiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del	
	bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto	
	sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
	borso nel termine suddetto sarà devoluto alla riserva legale.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	

	anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto	
	effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 15 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai con-	
	ferimenti effettuati dai soci, rappresentati da quote di valo-	
	re non inferiore né superiore ai limiti di legge;	
	b) dalla riserva legale;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le som-	
	me versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci	
	e/o prevista per legge.	
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i	
	soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento	
	della Società.	
	Art. 16 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli vo-	

	lontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza	
	l'autorizzazione degli Amministratori.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera	
	raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le in-	
	dicazioni previste nel precedente art. 7.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal rice-	
	vimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-	
	pria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei	
	soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire	
	socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve esse-	
	re motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta)	
	giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre oppo-	
	sizione al Tribunale.	
	Art. 17 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre	
	di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione	
	dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dal-	
	la chiusura dell'esercizio sociale.	

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

Si applicano tutti i divieti e gli obblighi di cui all'art. 2514 c.c., ed in particolare:

a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a

due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperato-
ri;

d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della so-
cietà, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il ca-
pitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi
mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazio-
ne.

Art. 18 (Ristorni)

In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli ammi-
nistratori, l'assemblea può deliberare la ripartizione di ri-
storni ai soci.

I ristorni sono attribuiti ai soci operatori proporzio-nal-
mente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da ap-
posito regolamento, con la precisazione che la qualità degli
scambi mutualistici sarà calcolata con riferimento a:

- la qualità dei beni o servizi acquisiti dal socio;
- la qualità delle prestazioni lavorative dei soci;
- la qualità dei beni o servizi approntati dai soci.

TITOLO V

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 19 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza
dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argo-

menti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'Organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Le decisioni dei soci sono assunte con procedimento assembleare.

Art. 20 (Assemblee)

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. o a mano, inviata 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli

	Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati sono presen-	
	ti o informati della riunione. Gli amministratori e i sindaci	
	si intendono informati quando sia stata data loro comunicazio-	
	ne scritta, di cui sia assicurata l'attestazione di ricevimen-	
	to, almeno tre giorni prima del termine fissato per la riunio-	
	ne. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla di-	
	scussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficien-	
	temente informato.	
	Art. 21 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti	
	dei soci aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione	
	con la presenza di almeno un terzo dei soci aventi diritto al	
	voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei pre-	
	senti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo	
	che norme inderogabili di legge tempo per tempo vigenti di-	
	spongano su specifiche materie quorum superiori; l'assemblea	
	delibera in ogni caso con il voto favorevole di almeno un ter-	
	zo dei soci aventi diritto al voto per la modifica dello sta-	
	tuto.	
	Art. 22 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, e	
	comunque sempre con scrutinio palese.	

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 23 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria, e che non sia Amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 24 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-

datto da un notaio.

Art. 25 (Amministrazione)

La Società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione.

Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da due a cinque, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori.

L'Organo amministrativo può essere nominato a tempo indeterminato, o per il tempo stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, salva la facoltà di dimissioni o di revoca, che potrà in ogni tempo essere esercitata dall'assemblea dei soci, e scade, in caso di nomina a tempo determinato, alla data nella quale la decisione dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

Art. 26 (Compiti degli Amministratori)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni centottanta giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 27 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi

	intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Art. 28 (Rappresentanza)	
	L'Amministratore unico o il presidente dell'Organo amministra-	
	tivo hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai	
	terzi e in giudizio. L'Amministratore unico o il Presidente	
	perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministra-	
	zioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi	
	titolo, rilasciandone liberatorie quietanze; possono altresì	
	compiere tutti gli atti necessari a consentire alla cooperati-	
	va l'accesso al credito bancario.	
	Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori	
	nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a	
	qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualun-	
	que grado di giurisdizione.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.	
	L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita deli-	
	bera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali pro-	
	cure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Ammini-	
	stratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme le-	
	gislative vigenti al riguardo.	
	Art. 29 (Collegio sindacale)	
	Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se	
	comunque nominato con decisione dei soci, si compone di tre	

	membri effettivi.	
	Devono essere nominati con decisione dei soci due Sindaci sup-	
	plenti.	
	Il Presidente del Collegio sindacale è nominato con decisione	
	dei soci.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo	
	al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dalla deci-	
	sione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di	
	durata del loro ufficio.	
	Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed	
	è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti	
	nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.	
	TITOLO VI	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 30 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomine-	
	rà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 31 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio so-	
	ciale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente	
	ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	

	soci ed eventualmente rivalutato a norma del presente statuto;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.	
	TITOLO VII	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 32 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto	
	per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci deter-	
	minando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività	
	mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi	
	regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione	
	dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le mo-	
	difiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere	
	stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se	
	verranno costituiti.	
	Art. 33	
	(Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devolu-	
	zione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riser-	
	ve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di	
	devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutuali-	
	stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono	
	inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	Art. 34 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, alla presente	

	cooperativa si applicano:	
	1) – le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in	
	tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili con	
	la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la coo-	
	perativa stessa opera, ed in particolare, le disposizioni del-	
	la legge 3 aprile 2001 n. 142, e successive modificazioni, re-	
	lative alla posizione dei soci lavoratori;	
	2) – le disposizioni sulle <i>Onlus</i> , in quanto la cooperativa so-	
	ciale è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità so-	
	ciale, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del d.lgs. 4 dicem-	
	bre 1997 n. 460;	
	3) – in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le	
	norme del codice civile relative alle società cooperative;	
	4) – per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti	
	del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni	
	sulla società a responsabilità limitata.	
	Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto	
	ai comparenti i quali, da me interpellati, lo hanno dichiarato	
	conforme alla loro volontà e sottoscritto, alle ore dodici e	
	cinquantacinque, in calce ed in margine con me Notaio nei fo-	
	gli di cui consta a norma di legge.	
	Scritto in parte a mano ed in parte a macchina da persona di	
	mia fiducia e completato a mano da me su nove fogli di 33	
	(trentatre) facciate intere e sin qui della trentaquattresima.	
	RERA GINO	